



## *Ministero dello Sviluppo Economico*

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,  
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA  
Divisione IX - *Politiche Europee ed Internazionali, Cooperazione Amministrativa Europea  
e Riconoscimento Titoli Professionali*

### IL DIRETTORE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante “Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell’adesione di Bulgaria e Romania”, come modificato dal decreto legislativo 28 gennaio 2016, n. 15, recante “Attuazione della direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, recante modifica della direttiva 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e del regolamento (UE) n. 1024/2012, relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno («Regolamento IMI»);

VISTA l’istanza avanzata dal Sig.ra GABANSKA KATARZYNA, cittadino della Polonia, diretta ad ottenere il riconoscimento della “Abilitazione professionale qualifica di operatore professionale” nell’attività di parrucchiera superando l’esame in data 6 febbraio 2001 presso la Camera dell’artigianato della Pomerania delle piccole e medie imprese;

CONSIDERATO che la predetta istanza è carente di idonea documentazione ai fini del richiesto riconoscimento ai sensi degli art. 18-21 e 28 del decreto legislativo 206/2007;

CONSIDERATO che non sono state fornite entro i termini prescritti le necessarie integrazioni documentali richieste con nota del 2 dicembre 2016 e con nota 11 aprile 2018;



CONSIDERATO pertanto che non sussistono argomenti di valutazione utili al succitato riconoscimento;

## DECRETA

### Art. 1

1. la domanda di riconoscimento della qualifica professionale di cui in premessa, per lo svolgimento in Italia dell'attività di acconciatore ai sensi della legge 17 agosto 2005, n. 174 e decreto legislativo 26 marzo 2010 n.59, presentata dal Sig. ra Gabanska Katarzyna Anna, cittadino della Polonia nata in data 20 marzo 1982 a Kartuzy Polonia, è respinta in quanto non sussistono i requisiti tecnico-professionali minimi.
2. Il presente decreto è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dello Sviluppo Economico [www.mise.gov.it](http://www.mise.gov.it), ai sensi dell'art. 32, comma 1 della legge 18 giugno 2009 n. 69.
1. Avverso il presente provvedimento è proponibile ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di sessanta giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla pubblicazione di cui il comma 2.

Roma, 06 settembre 2019

IL DIRETTORE GENERALE  
(Avv. Mario Fiorentino)